

Codice A1617A

D.D. 10 maggio 2023, n. 321

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto di "Realizzazione di nuovo vigneto DOC in aree di coltivazione storica, mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica nel territorio comunale di Masserano (BI)". Richiedente: Ditta Lamon Alessandro



ATTO DD 321/A1617A/2023

DEL 10/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto di "Realizzazione di nuovo vigneto DOC in aree di coltivazione storica, mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica nel territorio comunale di Masserano (BI)". Richiedente: Ditta Lamon Alessandro

Visti:

- l'istanza di autorizzazione del 19/12/2022, prot. n. 4333, presentata dal SUAP Unione Montana Biellese Orientale (Pratica n. 660/2022), pervenuta al Settore scrivente in data 21/12/2022 prot. n. 160318, per conto *domissisella* Ditta Lamon Alessandro per il progetto di "Realizzazione di nuovo vigneto DOC in aree di coltivazione storica, mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica" in Località Sossi su superfici di cui al Foglio 22 particelle 322, 323, 457, e Foglio 29 particelle 52, 53, 54, 56, 57, 58, 137, 443 del N.C.T. del Comune di Masserano (BI);
- la nota prot. n. 162970 del 26/12/2022 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 162968 del 26/12/2022 di richiesta del parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;
- la nota del Settore Tecnico Piemonte Nord di richiesta integrazioni per la pratica in oggetto prot. n. 26597 del 23/02/2023;
- le integrazioni trasmesse dal SUAP Unione Montana Biellese Orientale in data 06/04/2023 prot. 1425 pervenute in data 07/04/2023, protocollo regionale n. 51682;

Preso atto:

- del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 14/04/2023 con nota prot. n. 16580, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione conservato agli atti;

- del verbale di istruttoria tecnica forestale del 20/04/2023, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile sotto l'aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e al sopralluogo esperito in data 06/02/2023, finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/1989;

- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al NCT del Comune di Masserano (BI) ai seguenti fogli:

- Foglio 22 particelle 317, 322, 323, 457;
- Foglio 29 particelle 52, 53, 54, 56, 57, 58, 137, 443;

- la superficie complessiva interessata è di circa di 7060 mq, interamente soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, di cui 5250 mq di superficie boscata;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 9 c. 1 della l.r. n. 45/89 e dell'art. 19, comma 4 bis, della L.r. 4/2009, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare il rimboschimento previsto pari alla superficie non boscata trasformata o modificata o al versamento del corrispettivo aumentato del 20%, per un importo di euro 5.061,34 a favore della Regione Piemonte, tramite bollettino di pagamento PagoPA;

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello previsto dalla D.G.R. n. 3018 del 26/03/2021, al Settore Tecnico Piemonte Nord.

Ai sensi del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9219119 del 7/10/2020 e del comma 11 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento della compensazione di cui al comma 4 dell'art. 19 della l.r. 4/2009.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Ditta Lamon Alessandro - Masserano (BI) in relazione

all'istanza presentata dal SUAP Unione Montana Biellese Orientale (Pratica SUAP 660/2022) per il progetto di "Realizzazione di nuovo vigneto DOC in aree di coltivazione storica, mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica", su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore regionale Tecnico Regionale Biella Vercelli prot. n. 16580 in data 14/04/2023 e nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere forestale espresso dal funzionario del Settore scrivente in data 20/04/2023 che si riportano integralmente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Ditta Lamoni Alessandro – Masserano (BI) all'esecuzione del progetto di "Realizzazione di nuovo vigneto DOC in aree di coltivazione storica, mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, in Località Sossi su superfici di cui al Foglio 22 particelle 322, 323, 457, e Foglio 29 particelle 52, 53, 54, 56, 57, 58, 137, 443 del

N.C.T. del Comune di Masserano (BI), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli in data 14/04/2023 ed al parere forestale del 20/04/23 che si riportano di seguito integralmente:

Parere geologico di competenza del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, n. 16580 del 14/04/2023:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17.01.2018 e con il D.lgs 152/2006; in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopraccitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
2. durante i lavori gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti, prestando la massima attenzione alla regimazione delle acque ed al loro corretto allontanamento negli impluvi, evitando ogni effetto di innesco dell'erosione dei suoli anche nelle aree circostanti all'area di lavoro;
3. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
4. dovrà essere realizzato e mantenuto un idoneo sistema di raccolta delle acque superficiali, finalizzato all'allontanamento delle stesse acque negli impluvi esistenti ;
5. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante o eventuali piste o depositi temporanei, non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
6. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;
7. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
8. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi se del caso progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
9. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute sia nella Relazione tecnica generale a firma del dott. Michele Colombo del dicembre 2022 sia nella Relazione geologica del dicembre 2022 e nelle integrazioni alla relazione Geologica "Caratterizzazione geotecnica dei terreni e verifica di stabilità del versante" del marzo 2023 a firma del Dott. Geol. Riccardo Casoli;

Parere forestale, del 20/04/2023 a firma del funzionario incaricato per l'istruttoria:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;
2. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
3. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella ed al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dell'art. 9 c. 1 della l.r. n. 45/89 89 e dell'art. 19, comma 4 bis, della L.r. 4/2009, il titolare

dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare il rimboschimento previsto pari alla superficie non boscata trasformata o modificata o al versamento del corrispettivo aumentato del 20%, per un importo di euro 5.061,34 a favore della Regione Piemonte, tramite bollettino di pagamento PagoPA;

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello previsto dalla D.G.R. n. 3018 del 26/03/2021, al Settore Tecnico Piemonte Nord.

Ai sensi del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9219119 del 7/10/2020 e del comma 11 dell'art. 19 della l.r. 4/2009, le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento della compensazione di cui al comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato

incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE
(A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45
Comune: Masserano (BI).
Località: NCT Foglio 22 particelle 322, 323, 457, e Foglio 29 particelle 52, 53, 54, 56, 57, 58, 137, 443
Richiedente: Ditta Lamon Alessandro
Oggetto: Progetto di “Realizzazione di nuovo vigneto DOC in aree di coltivazione storica, mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica nel territorio comunale di Masserano”.
Pratica SUAP Unione Montana Biellese Orientale n. 660/2022.

VERBALE ISTRUTTORIA TECNICA FORESTALE

Vista la normativa di riferimento in materia di vincolo idrogeologico e foreste, nonché le relative competenze in capo alla Regione Piemonte:

- l'art. 866 del Codice Civile;
- il RDL n. 3267 del 30/12/1923;
- la legge regionale n. 45 del 9/08/1989, ;
- la legge regionale n. 44 del 26/4/2000 art. 63 e 64;
- la legge regionale n. 23 del 8/7/2008;
- la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;
- la legge regionale n. 4 del 10/2/2009 art. 19;
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018;
- il d.lgs n. 34 del 3 aprile 2018;
- la Circolare del Presidente Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB;
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021;

Vista la comunicazione del 22/12/2022 di avvio del procedimento da parte del Settore Tecnico Piemonte Nord a seguito dell'istanza trasmessa nota prot. n. 4333 del 19/12/2022 e pervenuta in data 21/12/2022 al protocollo regionale n. 160318/A16000A, di “Autorizzazione per la realizzazione degli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45” nei confronti del richiedente SUAP Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, pratica SUAP n. 660-2022 per conto della Ditta Lamon Alessandro per i lavori di “Realizzazione di nuovo vigneto DOC in aree di coltivazione storica, mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica” nel territorio comunale di Masserano, Biella (BI);

Vista la documentazione originale presentata e le successive integrazioni pervenute da parte del SUAP;

Considerato che l'intervento proposto:

- prevede una trasformazione d'uso del suolo in area soggetta a vincolo idrogeologico, per un superficie complessiva pari a 7060 mq, di cui 5250 mq in area boscata, per la realizzazione di vigneto atto alla produzione di vino DOC Bramaterra attraverso un lieve rimodellamento del suolo;
- è soggetto ad autorizzazione per la trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e che tale competenza spetta alla Regione Piemonte ai sensi degli art. 1 e 2 della l.r. 45/89;
- è assoggettato alla disciplina di cui all'art. 19 della l.r. 4/2009 in quanto prevede la trasformazione di 5250 mq di bosco insistente sulle particelle 322, 323, 457 del Foglio 22 e le particelle 56, 57, 58, 52, 53, 54, 137 e 443 del Foglio 29;

Preso atto del Verbale di sopralluogo, allegato al presente Verbale Istruttorio, in cui i funzionari istruttori tecnici forestali dello scrivente Settore hanno rilevato alla data del 6/02/2023 che:

- dall'analisi delle ceppaie e dagli esemplari visibili a terra, è stato possibile ipotizzare una caratterizzazione del soprassuolo forestale come un rimboschimento di Pino strobo con presenza ai lati di specie autoctone pioniere e di invasione, in coerenza con i popolamenti forestali limitrofi ad oggi visibili;
- da un'analisi documentale successiva, sono risultate n. 3 Comunicazioni Semplici afferenti alle particelle per cui è stata richiesta istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89, ovvero istanza n. 2021/58530, n. 2021/58983 e n. 2021/61567. Nelle presenti Comunicazioni vengono dichiarati tagli principalmente di Rovere, Pino Strobo e secondariamente di Robinia in boschi a governo misto e fustaia.

Considerato che la Relazione Forestale redatta dal Dott. For. Federico Cravello, novembre 2022, caratterizza il soprassuolo come un Robinieto e che nell'area di saggio eseguita non risulta la presenza di Pino strobo.

Il 21/02/2023 si è proceduto alla richiesta di integrazioni alla Relazione Forestale coerentemente con quanto rilevato. Inoltre è stata richiesta l'integrazione con il calcolo della compensazione, eseguito secondo i criteri e le modalità stabiliti attraverso la Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 4-3018, tenendo presente che la forma di governo risultante è di tipo misto e che, ai sensi della D.C.R. n. 826-6658 del 12/05/1988 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura), l'area di intervento nel Comune di Masserano rientra nella classificazione Collina Depressa (CD).

Viste le integrazioni pervenute in data 07/04/2023, protocollo regionale n. 51682, ed in particolare l'elaborato integrativo alla Relazione Forestale, marzo 2023, in cui è stata calcolata la compensazione forestale sulla base di una nuova elaborazione delle tipologie forestali interessate dall'intervento di trasformazione, ovvero è stata individuata una superficie bosco misto con componente d'alto fusto formata da pino strobo e rovere in subordine soggetta a compensazione (mq 2.450) e una superficie a prevalenza di robinia e specie pioniere in subordine non soggetta a compensazione (mq 2.800).

Valutato che:

- dall'esito del sopralluogo è possibile ascrivere la tipologia forestale dell'area a un rimboschimento di Pino strobo con presenza minoritaria di specie autoctone pioniere e di invasione;
- dell'analisi delle istanze n. 2021/58530, n. 2021/58983 e n. 2021/61567 sopraccitate è possibile rilevare che nelle particelle 457, 322 e 323, Foglio 22, la copertura prevalente fosse Robinia, mentre nelle particelle 52, 53, 54, 56, 57, 58, 137, Foglio 29 la copertura prevalente fosse Pino strobo e Rovere, come confermano le provvigioni indicate.

Visto che:

- l'art. 19 c. 7 della l.r. 4/2009, punto c) prevede l'esenzione dalla compensazione, di cui al comma 4 del medesimo articolo, per interventi di trasformazione del bosco volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione;
- nel caso in cui il bosco oggetto di trasformazione comprenda diverse categorie forestali, ai fini del calcolo della compensazione occorre stralciare l'eventuale superficie interessata dalle categorie sopra citate, utilizzando, per la rimanente porzione di bosco, il parametro riferito alla superficie della categoria forestale prevalente, come previsto dall'allegato A1 della DGR 26 marzo 2021, n. 4-3018.

Valutato che, la superficie boschiva ricadente nella tipologia forestale oggetto di compensazione è di 4150 mq, dedotta tramite il software di sistema informativo geografico - QGIS, e che pertanto la compensazione dovuta ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009, secondo le modalità stabilite attraverso la D.G.R. n. 3018 del 26 marzo 2021, è di 4.668,75 euro.

Valutato che ai sensi del comma 3, art. 9 della l.r. 45/89, è dovuto il corrispettivo del costo di rimboschimento calcolato nel modo seguente:

Superficie non boscata: 1810 mq x 0,2169 euro/mq = 392,59 euro

SI RILEVA

che, sotto l'aspetto forestale di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare PGR n. 3/AMB del 10/09/2018, si possa autorizzare ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la ditta Lamon Alessandro, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel Comune di Masserano (BI), nelle aree individuate dal NCT Foglio 22 particelle 322, 323, 457, e Foglio 29 particelle 52, 53, 54, 56, 57, 58, 137, 443 finalizzate alla realizzazione di un nuovo vigneto, tutto come meglio individuato nella documentazione progettuale allegata all'istanza, che si conserva agli atti con le seguenti prescrizioni:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;
2. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
3. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
4. tutte le superfici d'intervento dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
5. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella ed al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si specifica altresì che il presente verbale di istruttoria concerne esclusivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l.r. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Si deroga dal versamento della cauzione prevista all'art. 8 della l.r. 45/89, in quanto trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio, come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

Il richiedente è tenuto al versamento del corrispettivo del costo di rimboschimento e della compensazione monetaria ai sensi dell'art. 9 della l.r. 45/89 e dell'art. 19, comma 4 bis, della l.r. 4/2009, nella misura di 5.061,34 euro.



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello previsto dalla D.G.R. n. 3018 del 26/03/2021, al Settore Tecnico Piemonte Nord.

Visto il Responsabile del Settore
Elena Fila Mauro

Il funzionario istruttore
Clizia Nappi